



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## IL TRIBUNALE DI MESSINA

– Sezione Lavoro –

in persona del giudice unico XXXXX-XXXXX ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, laseguente

### SENTENZA

nella causa iscritta al n. XXXX/2020 r.g. e vertente

tra

**XXXXXX XXXXXXXX** (c.f. XXXXXXXXXXXX), elettivamente domiciliato a XXXXX presso lo studio dell'avv. Emilio Magro che lo rappresenta e difende con gli avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci per procura in atti,

ricorrente

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale per la provincia di Messina** (c.f. 80005000833), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, domiciliati presso la sede di quest'ultimo, rappresentati e difesi *ex art. 417 bis* c.p.c. dalla dott.ssa XXXXX XXXXXXXX,

resistenti

**oggetto:** personale docente – valutazione servizio pre ruolo.

### FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato il 25 febbraio 2020 XXXXX-XXXXX adiva questo giudice del lavoro e, premesso di essere stato assunto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca quale docente di scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso A029 - in virtù di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1 settembre 2014, deduceva di avere stipulato in precedenza plurimi contratti a tempo determinato tra il 2000 e il 2014, con supplenze brevi o di durata annuale e/o fino al termine delle attività didattiche, e chiedeva di accertare il proprio diritto



al riconoscimento dell'anzianità professionale per detti servizi a termine e quindi della medesima progressione economica attribuita ai docenti di ruolo, con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti), maggiorati di interessi e/o rivalutazione; di accertare il proprio diritto all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i diversi contratti stipulati, come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e di condannare l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocarlo nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile *ratione temporis* al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica; di accertare, dunque, che il MIUR, anche dopo l'immissione in ruolo, è tenuto al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che ai fini economici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo effettivamente svolto dal ricorrente prima dell'assunzione a tempo indeterminato, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle relative differenze retributive dovute in virtù del suo collocamento nella predetta fascia stipendiale, maggiorate di interessi e/o rivalutazione; nonché ad applicare in proprio favore la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente diritto del ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale "3 – 8 anni" fino al conseguimento della fascia retributiva "9 – 14 anni" e di condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle relative differenze retributive.

Nella resistenza dei convenuti, sostituita l'udienza del 2 maggio 2023 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., causa viene quindi decisa con adozione fuori udienza della sentenza.

2.- Si premette che la legittimazione passiva in questa controversia spetta solo al Ministero dell'Istruzione e del Merito, già MIUR, quale datore di lavoro del ricorrente, difettando invece in capo agli Uffici scolastici regionali e provinciali (o "ambiti"). Trattasi invero di sue mere articolazioni territoriali cui, a partire dal d.P.R. n. 260/2007, sono preposti dirigenti non generali, laddove l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165/2001 riserva ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti (v. Cass. n. 32166/2021).



3.- In fatto si rileva anzitutto che le circostanze dedotte in ricorso relativamente al servizio pre ruolo svolto da XXXXX-XXXXX con contratti a termine non risultano contestate e sono documentalmente provate dai certificati ad esso allegati.

Ai fini della decisione della controversia si richiamano *ex art.* 118 disp. att. c.p.c. le recenti pronunce della Cassazione, che con orientamento ormai consolidato ha affermato (cfr. in motivazione Cass. n. 17314/2020 e n. 31149/2019) che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente e amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo e alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera e il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.

Si tratta di pretese che, seppure basate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.

Quanto alla prima questione la Corte di Giustizia si è ripetutamente occupata dell'interpretazione di tale clausola - la quale obbliga gli Stati membri ad assicurare al lavoratore a termine "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle dell'assunto a tempo indeterminato "comparabile", chiarendo che essa esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha il carattere di norma *self-executing*, poiché incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dal singolo nei confronti dello Stato (v. sent. 13 settembre 2007, causa c-307/05, Del Cerro Alonso e sent. 8 settembre 2011, causa C-177/10 Rosado Santana). Le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4 cit., e quindi possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9 luglio 2015, causa C-177/14 Regojo Dans): a tal fine non è sufficiente che la disparità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, ma occorrono elementi precisi e concreti di differenziazione che



contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate.

I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella motivazione della recente sentenza del 20 giugno 2019 in causa C- 72/18, Ustariz Aróstegui, secondo cui *«la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale»*.

Dalla disamina dei contratti stipulati dall'istante emerge che le mansioni contrattualmente attribuitegli sono state uguali a quelle del corrispondente personale assunto a tempo indeterminato, e anche le modalità di selezione, in quanto basate su graduatorie, così come obblighi e responsabilità sono identici. Pertanto, non sussiste alcuna “ragione oggettiva”, concretatasi in peculiari elementi, circostanze o modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata dal ricorrente rispetto a quella svolta dai colleghi di ruolo (v. sul punto già sent. Corte di Giustizia sent. 22 dicembre 2010, cause riunite C-444/09 e C-456/09, Gavieiro Gavieiro).

Va, quindi, esclusa la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi del comparto scuola succedutesi nel tempo, in forza delle quali *“al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo”* senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per il personale a tempo indeterminato prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità (v. in esatti termini Cass. n. 22558/2016; conf. da Cass. n. 20918/2019, n. 30573/2019).

XXXXX-XXXXX ha, dunque, diritto al pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata e quindi alla medesima progressione economica dei docenti di ruolo per i servizi annuali e/o superiori a 180 giorni l'anno svolti dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2013/2014.

4.- Quanto alla seconda questione è *ius receptum* (a partire da Cass. nn. 31149/2019 cit., nn. 33138, 33139, 33140 del 2019) che:



- l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la richiamata clausola 4 e deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto *ab origine* a tempo indeterminato;
- il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente fin dall'inizio a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
- l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 cit. deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.

Anche l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento *ad personam*, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 cit., con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione. Invero, il diritto dell'Unione impone di estendere a questi le medesime condizioni di impiego riservate al personale a tempo indeterminato e fra queste rientra una disposizione transitoria, qual è quella che qui viene in rilievo, che nel passaggio ad un diverso sistema che valorizza in misura minore l'anzianità di servizio, salvaguarda il diritto già acquisito, limitando l'applicazione della nuova progressione stipendiale solo ai nuovi assunti (v. in termini da ultimo Cass. n. 6656/2023).

5.- Ciò premesso, il nominato CTU, dopo un attento esame della documentazione prodotta dalle parti, ha rilevato che “... *Dagli attestati di servizio, tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato risultano della durata di almeno 180 giorni e sono stati espletati negli anni scolastici dal 2000 al 2014. ..., lo scrivente ha quindi elaborato un prospetto di calcolo nel quale, per ciascun periodo di servizio prestato a tempo determinato, sono stati esposti i dati riferiti al numero*



*di giornate da retribuire, il valore dello stipendio annuo dovuto, quello erogato e le relative differenze eventualmente maturate a credito nonchè la progressione dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di preruolo. ... Dalle risultanze contabili risulta che il complessivo importo a credito ammonta ad € 20.782,22...*

*Per quanto attiene invece la seconda delle richieste formulate dal ricorrente, ... Sulla base dei principi di diritto in precedenza indicati, prima di procedere con l'accertamento contabile richiesto, cioè quello di individuare la corretta posizione stipendiale spettante al ricorrente in ragione dell'anzianità di servizio maturata, sarà necessario verificare se il decreto di ricostruzione di carriera del ricorrente, prot. n. 598 del 21/02/2017, allegato in atti, è conforme al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 31149 emessa il 28/11/2019. L'articolo 485 del D. Lgs. n. 297/94 prevede che al personale docente – sia delle scuole di istruzione secondaria ed artistica (comma 1) che delle scuole elementari (comma 2), il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. Dal decreto emesso dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Istituto Superiore “Antonello” - Messina – si ricava che gli anni di pre-ruolo sono stati valutati ai sensi dell'articolo 485 del D. Lgs. 297/94... Dal superiore prospetto si rileva che viene riconosciuta, nel periodo pre ruolo, ai fini giuridici ed economici una anzianità di pre ruolo di 10 anni (primi quattro anni per intero e restanti anni per i due terzi) ed ai soli fini economici 3 (il restante terzo). Nel decreto di ricostruzione della carriera si specifica che, l'anzianità considerata utile solo ai fini economici (3 anni) diverrà utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 16, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88.*

*Ciò premesso, tenuto conto del mandato conferito, esaminato il decreto prot. n. 598 del 21/07/2017, nel quale sono anche indicati per anno scolastico i periodi di pre-ruolo svolti dal ricorrente, al fine di potere valutare se l'articolo 485 del D. Lgs. 297/94 sia o meno da disapplicare secondo i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 31149 del 28/11/2019, lo scrivente ha elaborato un prospetto, di seguito trascritto, nel quale sono indicati tutti i periodi effettivi di pre ruolo prestati dal ricorrente riportati nel citato decreto di ricostruzione della carriera ... Si evidenzia che l'anzianità effettiva utile da considerare è di anni*



11, mesi 10 e giorni 16 in quanto l'anno 2013 non può essere considerato utile a seguito del blocco della maturazione delle posizioni stipendiali a norma dell'art. 1 comma 1 lett. b del DPR 122/2013. Dalle superiori risultanze ricavate dal decreto di ricostruzione di carriera emerge che il periodo di anzianità effettiva utile è quindi pari a anni 11, mesi 10 e giorni 16, quindi maggiore rispetto all'anzianità di pre-ruolo considerata ai fini giuridici con il decreto di ricostruzione, prot. 657 del 04/07/2017 in anni 10 in applicazione dell'art. 485 del D. Lgs. 297/94 ..., l'inquadramento del ricorrente sarebbe dovuto avvenire, con decorrenza dal 01/09/2015, anno scolastico di immissione in ruolo dopo il superamento del periodo di prova, nella posizione stipendiale fascia 9 -14 con anzianità di anni utili 14.

Per le determinazioni che il Giudicante riterrà di dovere adottare, lo scrivente ha provveduto a quantificare le eventuali differenze retributive, elaborando un prospetto di calcolo ... In tale prospetto, riferito al periodo dal 01/09/2014 (anno di immissione in ruolo prima della conferma) al febbraio 2020, mese di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, sono state determinate analiticamente per mese e per anno le eventuali differenze a credito maturate in favore del ricorrente. Il criterio di calcolo utilizzato è stato quello di mettere a raffronto i valori stipendiali spettanti rispetto a quelli in godimento, tanto in applicazione della contrattazione collettiva nazionale di lavoro vigente nel periodo preso in esame. Si ritiene di dovere precisare che sia la retribuzione lorda eventualmente dovuta che quella in godimento è stata determinata in applicazione della contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto relativo al personale istruzione e ricerca considerando le decorrenze economiche previste dalla stessa contrattazione...

... lo scrivente formula le seguenti conclusioni:

- Differenze retributive maturate durante il periodo di pre ruolo € 20.782,22
- Differenze retributive maturate a seguito della ricostruzione di carriera nel servizio di ruolo € 9.324,52

quindi complessivamente € 30.106,74".

Tali conclusioni sono rimaste incontestate e risultano condivisibili in quanto coerenti con i parametri indicati e accompagnate da esaustiva motivazione (va solo precisato che il decreto di ricostruzione della carriera che interessa il ricorrente è il n. 598 del 21 febbraio 2017 e che il riferimento successivo fatto dal CTU a quello n. 657 del 4 luglio 2017 è chiaramente dovuto ad un refuso).



In definitiva, il Ministero convenuto va condannato alla corresponsione in favore del ricorrente di 20.782,22 euro per la progressione economica e quindi a titolo di incrementi stipendiali, connessi all'anzianità di servizio, non percepiti durante tutto il periodo di precariato e di 9.324,52 euro per l'integrale valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato, previa disapplicazione dell'illegittimo decreto qui impugnato, per complessivi 30.106,74 euro, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo in applicazione del divieto di cui all'art. 22, comma 36, Legge n. 724/1994 (v. da ultimo Cass. n. 7067/2021).

6.- Va a questo punto dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione poiché il Ministero, costituendosi oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza, è incorso nella decadenza *ex art. 416 c.p.c.* e trattasi di eccezione che non è rilevabile d'ufficio, ma solo su tempestiva istanza di parte.

7.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, applicando i minimi per la serialità, in 4.887,5 euro, di cui 259 per esborsi, con distrazione *ex art. 93 c.p.c.*. Esso va condannato altresì al pagamento delle spese di *ctu*, separatamente liquidate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa:

- 1) dichiara il diritto di XXXXX-XXXXX al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata per i periodi di servizio svolti alle dipendenze del MIUR, ora MIM, a tempo determinato per oltre 180 giorni l'anno dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2013/2014 e quindi sia alla medesima progressione economica attribuita ai docenti di ruolo che alla ricostruzione di carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato, con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011;
- 2) per l'effetto condanna il Ministero resistente a corrispondere al ricorrente la somma lorda di 30.106,74 euro, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, di cui 20.782,22 a titolo di differenze tra il trattamento stipendiale effettivamente percepito e quello dovuto per il suddetto periodo pre ruolo in base al sistema delle fasce di anzianità previsto dai contratti collettivi succedutisi nel tempo, e 9.324,52 euro per l'integrale valutazione dei servizi svolti in detto periodo ai fini della progressione di carriera dopo l'immissione in ruolo;



3) condanna, altresì, il Ministero resistente a pagare le spese di ctu e a rimborsare al XXXX  
XXXXX le spese processuali, liquidate queste ultime in 4.887,5 euro, oltre spese generali, iva e  
cpa, distratte in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati.

Messina, 3.5.2023

Il Giudice del lavoro

XXXXX XXXX

